

CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO

per Aziende e Dipendenti del settore della VIGILANZA PRIVATA del Territorio di ROMA e Provincia 16 luglio 2004

Art.4.5. Commissione per i cambi di appalto

In attuazione di quanto previsto dall'art.26 del vigente CCNL in tema di cambio di appalto, si stabilisce la seguente procedura:

- a, entro cinque giorni dalla notifica ufficiale e definitiva dell'aggiudicazione di gara da cui derivi cambio di appalto, su richiesta dell'Azienda che ha perso l'appalto o di quella subentrante, e soltanto se da tale evento possano derivare problemi di natura occupazionale di significativa entità per l'azienda uscente con riferimento ai lavoratori stabilmente utilizzati nell'appalto, e senza possibilità di assorbimento da parte della stessa azienda uscente, la Commissione si attiva per espletare il suo mandato;
- b. funzione della Commissione è di -sentite le parti in causa- accertare la effettività dei problemi occupazionali denunciati, individuare le eventuali soluzioni utili a garantire l'occupazione dei lavoratori in esubero e proporle alle parti interessate;
- c. a tal fine la Commissione, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, convoca a mezzo telegramma l'azienda subentrante e/o l'azienda uscente, congiuntamente o separatamente, ed in ogni caso con urgenza, al fine di acquisire ogni informazione utile alla definizione del problema;
- d. le aziende (uscenti e subentranti) dovranno rispondere tempestivamente e concretamente alla richiesta di convocazione e/o di informazioni della Commissione entro 10 giorni dalla richiesta; e la Commissione potrà operare liberamente e senza alcun vincolo di procedura, ad eccezione di quanto specificato del presente articolo;
- f. al termine della sua indagine, la Commissione redigerà un documento finale contenente le proprie determinazioni non vincolanti in merito alla risoluzione dei problemi occupazionali, e lo invierà alle aziende (subentranti e uscenti);
- g. le aziende, ricevuto il documento di cui al precedente punto "f", entro cinque giorni dal ricevimento dovranno far pervenire alla Commissione risposta scritta con l'indicazione motivata del proprio consenso o dissenso rispetto alle determinazioni della Commissione;
- h. qualora le parti in causa dissentano circa le determinazioni della Commissione, questa invierà alle Autorità preposte alla vigilanza del settore (Prefettura, Questura, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) copia del documento finale redatto contenente le determinazioni, al fine di consentire le iniziative di rispettiva competenza, finalizzate alla ricollocazione dei lavoratori in esubero.